Fondo Pensione Complementare
per i dirigenti Autostrade per l'Italia e Mundys - CAPIDI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1009

Istituito in Italia

Via Alberto Bergamini, 50 - 00159 Roma

06/43632054

info@fondocapidi.it
capidi@pec.it

www.fondocapidi.it

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(Aggiornato al 30/10/2026)

Premessa

Il presente documento fornisce una sintesi della normativa fiscale applicabile sulla previdenza complementare, con lo scopo di fornire agli aderenti le principali informazioni sul regime fiscale.
Per una più completa conoscenza del regime fiscale si rinvia alle norme di legge e alle interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, si rinvia al:

- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

Le principali interpretazioni ufficiali fornite dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate sono contenute nelle circolari:

- Circolare 2/E del 13 febbraio 2015
- Circolare 26 novembre 2012, n. 102/E;
- Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E;
- Circolare 6 agosto 2001, n. 78/E;
- Circolare 20 marzo 2001, n. 29/E;
- Circolare 9 ottobre 1998, n. 235

La partecipazione a forme di previdenza complementare può idealmente scindersi, da un punto di vista fiscale, in tre momenti: contribuzione, accumulo ed erogazione della prestazione.
Ciascun regime ha le proprie regole e temporalmente si suddividono nei seguenti modi:
1° periodo fiscale che va fino al 31.12.2000 (convenzionalmente K1);
2° periodo fiscale che va dall' 1.1.2001 al 31.12.2006 (convenzionalmente K2);
3° periodo fiscale che va dall' 1.1.2007 (convenzionalmente K3)

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati al Fondo (quota azienda, quota dirigente, inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, ed escluso il Tfr) sono deducibili, ai sensi dell'Art.10 comma 1 lettera e-bis del DPR 917/86, Art. 8 comma 4 del D.Lgs 252/2005, dal reddito complessivo nei limiti di € 5.164,57. Detto limite, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, è innalzato a euro 5.300.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300euro, **pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).**

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.300 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Qualora l'ammontare totale o parziale dei contributi versati al Fondo pensione non abbia fruito della deduzione, gli iscritti devono comunicare al Fondo stesso, o tramite il Datore di lavoro, l'importo non dedotto - o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, se antecedente. Su tali importi non verrà applicato nessun onere fiscale al momento della prestazione.

REGIME FISCALE DEL FONDO

I rendimenti realizzati annualmente dall'investimento dei contributi, ai sensi della legge 190 del 23/12/2014, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, applicata sul risultato netto maturato dai Fondi Pensione in ciascun periodo d'imposta.

Ove i risultati siano riferibili a titoli del debito pubblico o a questi ultimi equiparati, oltreché ad obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50%, al fine di garantire il mantenimento di una tassazione effettiva su detti proventi inferiore e precisamente pari al 12,50%.

I rendimenti assoggettati ad imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni evidenziate nel paragrafo successivo.

L'imposta viene prelevata dal patrimonio dei fondi pensione.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate da un fondo pensione, vengono tassate in modo differenziato a seconda del periodo di accumulo degli importi versati, secondo i tre regimi fiscali pro-tempore vigenti:

1. fino al 31.12.2000;
2. dal 01.01.2001 al 31.12.2006;
3. dal 01.01.2007.

Altro elemento rilevante e discriminante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare:

- **Vecchio iscritto**: l'aderente che alla data del 29.4.1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93) risultava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15.11.1992;

- **Nuovo iscritto**: l'aderente che ha aderito a forme pensionistiche complementari istituite successivamente al 29.4.1993 per cui non si trova nelle condizioni di cui sopra.

Prestazione in capitale

A decorrere dal 1° gennaio 2007, le prestazioni erogate in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato[1]) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull' ammontare imponibile della prestazione maturata, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali e quindi fino ad un minimo del 9% dopo trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

La base imponibile per la tassazione è pari al montante maturato, al netto:

- dei contributi non dedotti[2];
- dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.

Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007, tutte le disposizioni afferenti al regime di tassazione delle prestazioni erogate, si rendono applicabili sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere da tale data.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta, invece, soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs.18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva per le prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 (c.d. vecchi iscritti), essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007

Prestazioni in Capitale:

- Fino al 31.12.2000:
 - Vecchi iscritti: la prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetta a tassazione separata con aliquota TFR;
 - Nuovi Iscritti: la prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetta a tassazione separata con calcolo del reddito di riferimento e della relativa aliquota media determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.
- Dal 01.01.2001 al 31.12.2006: vecchi e nuovi iscritti: la prestazione in capitale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti) è soggetta a tassazione separata con calcolo del reddito di riferimento e della relativa aliquota media determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR. Abrogazione della doppia imposizione dei rendimenti finanziari se la prestazione in capitale è superiore a un terzo del montante, salvo che per i vecchi iscritti che optino per il vecchio regime fiscale.
- Dal 01.01.2007: vecchi e nuovi iscritti: la prestazione in capitale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetta a tassazione a titolo definitivo con aliquota pari al 15%, riducibile al 9%.

-

[1] Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

[2] A determinate condizioni si considerano contributi non dedotti anche i premi di risultato erogati dal datore di lavoro e versati alla previdenza complementare anche sulla quota eccedente il limite di cui all'Art.8 comma 4 D.Lgs 252/2005.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate (erogabili nel limite massimo del 75%) sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, è applicata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del:

- 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'aderente. L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Anticipazioni

- Fino al 31.12.2000: vecchi iscritti e nuovi Iscritti: l'imponibile, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetto a tassazione separata con calcolo del reddito di riferimento[3] e della relativa aliquota media determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.
- Dal 01.01.2001 al 31.12.2006: vecchi e nuovi iscritti: l'imponibile, al netto dei soli contributi non dedotti, è soggetto a tassazione separata con calcolo del reddito di riferimento e della relativa aliquota media determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR. La base imponibile comprende anche i rendimenti finanziari già tassati, con conguaglio all'atto della liquidazione delle prestazioni pensionistiche.
- Dal 01.01.2007: vecchi e nuovi iscritti: l'imponibile, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetto a tassazione a titolo definitivo con aliquota pari al 15%, riducibile al 9% in caso di:
 - spese sanitarie relative a sé, al coniuge e ai figli (max 75% montante in qualsiasi momento)

 Tassazione a titolo definitivo con imposta definitiva pari al 23% in caso di:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o ristrutturazione della prima casa (max 75% del montante – dopo 8 anni di adesione)
 - ulteriori esigenze dell'aderente (max 30% del montante – dopo 8 anni di adesione)

Riscatti

Sulle somme a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti, viene operata una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% per:

- *cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;*
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

[3] RR= (K1-C+K2-E x 12)/n

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate (compreso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare) si applica una ritenuta a titolo definitivo del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Riscatti

- Fino al 31.12.2000:
 - Vecchi iscritti: l'imponibile, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetto a tassazione separata con aliquota TFR;
 - Nuovi Iscritti: l'imponibile, al netto dei contributi versati dal lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, è soggetto a tassazione separata con calcolo del reddito di riferimento e della relativa aliquota media determinata sulla base degli scaglioni IRPEF e degli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.
- Dal 01.01.2001 al 31.12.2006: vecchi e nuovi iscritti: l'imponibile, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti) è soggetto a tassazione separata nel caso di riscatto esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale. L'imponibile (come sopra def.) è soggetto a tassazione ordinaria con aliquota progressiva in caso di riscatto esercitato per motivi diversi dalle predette cause.
- Dal 01.01.2007: vecchi e nuovi iscritti: l'imponibile, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetto a tassazione a titolo definitivo con aliquota pari al 15%, riducibile al 9% in caso di:
 - Inoccupazione: (almeno 12 mesi per riscattare il 50% del montante; almeno 48 mesi per riscattare il 100% del montante)
 - Premorienza dell'iscritto
- L'imponibile (come sopra def.) è soggetto a tassazione con imposta definitiva pari al 23% in caso di riscatto per cause diverse (perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva, ad esempio, in caso di dimissioni).

Prestazioni in forma di rendita

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata, attenuata grazie alla riduzione di tale aliquota di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

L'ammontare imponibile sarà determinato dalla prestazione maturata complessiva al netto:

- dei contributi non dedotti dall'aderente;
- della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica.

Prestazioni in rendita

- Fino al 31.12.2000: vecchi iscritti e nuovi Iscritti: la prestazione periodica è assoggettata a tassazione ordinaria nella misura dell'87% del suo ammontare. I rendimenti finanziari maturati a partire dalla data di erogazione della rendita sono assoggettati a tassazione con aliquota del 20%.
- Dal 01.01.2001 al 31.12.2006: vecchi e nuovi iscritti: la prestazione periodica, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetta a tassazione ordinaria. I rendimenti finanziari maturati a partire dalla data di erogazione della rendita sono assoggettati a tassazione con aliquota del 20%.
- Dal 01.01.2007: vecchi e nuovi iscritti: la prestazione periodi, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari, soggetti ad imposta sostitutiva, eventuali contributi non dedotti), è soggetta a tassazione a titolo definitivo con aliquota pari al 15% riducibile fino al 9%. I rendimenti

finanziari maturati a partire dalla data di erogazione della rendita sono assoggettati a tassazione con aliquota del 20%.

Prestazioni alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 199/2025: Rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (sulle somme maturate dal 2007)

Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili (sulle somme maturate dal 2007)
Come previsto dall'art. 11, comma 6-bis, del D.Lgs 252/2005, alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi liberamente determinabili, nonché al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, si applica il regime fiscale previsto dall'art. 11, comma 6, del medesimo D.Lgs 252/2005, con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale. Pertanto, la parte imponibile della prestazione erogata in forma rendita a durata definita e di prelievi (nonché del riscatto da parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia) è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Regime fiscale del Fondo Pensione) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 per la prestazione in capitale (tassazione separata).

Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (sulle somme maturate dal 2007)
La parte imponibile della prestazione in forma di erogazione frazionata in un periodo non inferiore a 5 anni è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%).I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Regime fiscale del Fondo Pensione) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 della prestazione in capitale (tassazione separata).

Prestazione in Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)
La parte imponibile della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) riferita ai tre regimi fiscali, è assoggettata ad una ritenuta a titolo definitivo con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.